



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 DEL 25/06/2021

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 14 e assenti nr. 3, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Presidente	FRONTINI ENRICO	Si	
Consigliere Comunale	PAOLI SARA	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA		Si
Consigliere Comunale	SAPORITO RITA		Si
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	BERRETTA ANNA	Si	
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	DEL SEPPIA FABIO		Si
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Consigliere Comunale	ROSSI DANIELE	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Andrea Crespolini

Mila Giommetti

Roberto Menicagl

Dario Fattorini

Mascia Vannozi

Assume la presidenza il Enrico FRONTINI assistito dal Vice Segretario, Dott.ssa Annamaria SINNO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. n. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (...)"*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, il quale ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e contestualmente delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante "Definizione dei Criteri di Riconoscimento dei Costi Efficienti di Esercizio e di Investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021";

CONSIDERATO che a seguito della delibera ARERA n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2021;

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/ 1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

RITENUTO che anche con il metodo MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e che quindi sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/04/2020 modificato con DCC n.78 del 25.06.2021;

VISTO in particolare l'art. 14 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 654, della stessa Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'ATO;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Collesalvetti è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che la competente Autorità di ambito ha provveduto, con determina n. 54/2021 del 06/07/2021 a validare il PEF, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Collesalvetti per l'annualità 2021 ammontante complessivamente ad € 4.373.400,00 (di cui € 1.698.190,00 per costi fissi ed € 2.675.210,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5,00% sull'importo di cui sopra e che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 216.670,00 che verrà riversato attraverso i flussi F24 da Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che il documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTA la propria deliberazione n. 52 del 30.04.2021 avente ad oggetto: "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del territorio del comune di Collesalveti. Presa d'atto della approvazione di ATO Toscana Costa del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 secondo gli standard definiti dal modello di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e definizione del sistema tariffario Tari";

CONSIDERATO che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF da coprire con tariffa è pari a euro €4.373.400,00 e che la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 da approvare deve avere a riferimento i costi del PEF su indicato;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- ✓ le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- ✓ le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- ✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- ✓ eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'entrata relativa al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07 per il Comune di Collesalveti ammonta ad € 7.000,00, più ulteriori entrate correlate alla gestione del tributo pari ad € 20.000,00;

VISTE le riduzioni carico Piano Finanziario, disciplinate agli articoli 23 e 24 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. e stimate in € 101.740,34;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONSIDERATO inoltre che le ulteriori agevolazioni tariffarie, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. sono stimate in €207,000,00 e sono a carico del bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alla copertura tramite risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATO l'art. 28 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 il quale dispone: "*Il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Tariffario, può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, per tutte o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente*";

CONSIDERATO che l'Ente in conseguenza del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dei derivati gravi effetti che la pandemia ha avuto sulla situazione socio-economica del territorio, per il solo anno 2021 intende applicare le seguenti ulteriori riduzioni:

- Utenze Domestiche:
 - riduzione del 15% della Quota variabile
- Utenze non domestiche:
 - riduzione dell'intero tributo pari al 50% per le categorie nn. 1, 7, 8,8A,22 e 23;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 25% per le categorie nn. 4,6,13,15,17 e 24;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 10% per le categorie nn. 19,20 e 21;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 4% per le categorie nn. 31,32,33,34, 35 e 36;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 100% per la categoria nn. 30;

CONSIDERATO che per far fronte a tali ulteriori riduzioni saranno utilizzate le risorse statali messe a disposizione sul cosiddetto Fondo Funzioni Fondamentali a beneficio delle utenze domestiche e utenze non domestiche nei limiti di capienza di quest'ultimo;

CONSIDERATO che, alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, ma ciononostante IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale anno 2021 a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Collesalvetti dovrebbe essere assegnato un importo di circa € 220.000,00 per l'annualità 2021;

CONSIDERATO quindi che per far fronte a tali ulteriori riduzioni saranno utilizzate le risorse statali messe a disposizione, così come indicato nel dettaglio:

Fondo Covid annualità 2020:

- € 183.513,00 a beneficio delle utenze domestiche
- € 46.487,00 a beneficio delle utenze non domestiche

Fondo Covid annualità 2021:

- € 214.446,00 a beneficio delle utenze non domestiche

EVIDENZIATO che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che l'ente adotta il comma 651 che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/ 1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise nelle due macro categorie di utenze ed in particolare utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti $K_a - K_b - K_c - K_d$ di cui al D.P.R.158/ 1999 adottati dall'Ente sono indicati analiticamente nell'allegato "A" della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/ 1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2021 tra domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato "A";

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale "TEFA", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo, così come approvato con Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 dalla Provincia di Livorno;

PRESO ATTO che i coefficienti adottati ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo il dettato normativo, sono indicati analiticamente nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", contenute le indicazioni da riportare negli avvisi di pagamento TARI, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI la cui scadenza è fissata prima del 1 ° dicembre sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267 / 2000 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che in data 22.06.2021 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti:

n. 0 astenuti

n. 5 contrari (Consiglieri Frontini, Berretta, Ciacchini, Marcis, Rossi)

n. 9 favorevoli

alla presenza di n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che il costo del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da coprire con le entrate tariffarie per l'anno 2021 è pari a € 4.373.400,00;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. Di dare atto che è data applicazione relativa alle riduzioni Covid-19 a favore dell'utenze domestiche a causa dei disagi causati dalla pandemia nella misura del 15% della Quota Variabile. L'importo stimato ammonta € 183.513,00 e che la riduzione sarà finanziata con Fondo Covid-19 erogato sull'annualità annualità 2020;
6. Di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche a causa dei disagi Covid-19 così come indicati in premessa sono state previste le seguenti riduzioni:
 - riduzione dell'intero tributo pari al 50% per le categorie nn. 1,7, 8, 8A,22 e 23;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 25% per le categorie nn. 4,6,13,15,17 e 24;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 10% per le categorie nn. 19, 20 e 21;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 4% per le categorie nn. 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
 - riduzione dell'intero tributo pari al 100% per la categoria nn. 30;L'importo stimato ammonta a € 260.933,00 di cui € 46.487,00 finanziati con Fondo Covid-19 erogato sull'annualità 2020 e i restanti € 214.446,00 finanziati con fondo Covid-19 erogato sull'annualità 2021;

7. Di dare atto che alle tariffe TARI così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5% che sarà riversato automaticamente alla Provincia di Livorno con i flussi telematici F24 da Agenzia delle Entrate così come previsto dalla vigente normativa;
8. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2021;
9. Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
10. Di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2021 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
11. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano (con voti n.11 favorevoli n.3 contrari (Consiglieri Berretta, Ciacchini e Rossi) e n. 0 astenuti alla presenza di n. 14 consiglieri presenti e votanti; vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2021.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 24/06/2021

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Presidente del Consiglio
f.to Enrico FRONTINI**

**Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Annamaria SINNO**

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, li

Vice Segretario
f.to Dott.ssa Annamaria SINNO